

REGOLAMENTO (CE) N. 2206/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1995

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1001 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95⁽⁴⁾, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 15 settembre 1995 vertono su 720 000 t di grano tenero e che il quantitativo massimo da impegnare è di 250 000 t a destinazione dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia; che le domande di titoli presentate alla stessa data vertono su 54 000 t di grano tenero e che il quantitativo massimale da impegnare è di 50 000 t a destinazione del Senegal, della Costa d'Avorio, del Gabon, del Camerun e del Burkina Faso; che occorre fissare le percentuali di riduzione corrispondenti per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 15 settembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione a destinazione dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia comportanti fissazione anticipata della restituzione, per il grano tenero di cui al codice NC 1001 90 99 presentate in data 15 settembre 1995, e trasmesse alla Commissione prima del 16 settembre 1995, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,35. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 16 settembre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Le domande di titoli d'esportazione a destinazione del Senegal, della Costa d'Avorio, del Gabon, del Camerun e del Burkina Faso comportanti fissazione anticipata della restituzione, per il grano tenero di cui al codice NC 1001 90 99 presentate in data 15 settembre 1995, e trasmesse alla Commissione prima del 16 settembre 1995, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,93. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 16 settembre 1995 sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
 GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
 GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
 GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 4.